

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ai benefici economici di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 e del conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

Deve, per completezza, richiamarsi anche la sentenza del CGA n. 1329 del 2022 nella quale si è precisato che l'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 può trovare applicazione solo nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia, come individuate dall'art. 16 della l. n. 121 del 1981, ovverosia Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato, con conseguente esclusione della Marina militare e dell'Aeronautica.

Va, da ultimo, richiamata, per quanto riguarda la questione relativa alla data entro la quale deve essere presentata la domanda, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019, alla luce della quale l'istanza dei ricorrenti va ritenuta tempestiva.

4. Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve disporsi che l'istituto previdenziale corrisponda a parte ricorrente quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.

Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in [REDACTED] oltre accessori, se e in quanto dovuti, da distrarre al procuratore antistatario.

██████████
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con
l'intervento dei magistrati:

██████████ Presidente, Estensore

██████████ Referendario

██████████ Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

██

IL SEGRETARIO